

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

PROVVISORIO
2004/0001(COD)
Par 1 e Par 2

25.5.2005

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
(COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Evelyne Gebhardt

Relatrice per parere (*): Anne van Lancker, commissione per l'occupazione e
gli affari sociali

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	91

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, gli articoli 55 e 71 e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0069/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari,..... (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 1

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi

(1) L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. ***Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione e di rafforzare la***

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

competitività il mercato interno dei servizi deve essere pienamente operativo, preservando al tempo stesso il modello sociale europeo. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce ***quindi*** uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

Motivazione

La direttiva in esame non deve rimettere in causa gli standard di protezione più elevati adottati dagli Stati membri e autorizzati dal trattato nei settori dell'occupazione, della protezione dei consumatori e dei lavoratori, dell'ambiente, della salute, ecc. Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha esplicitamente chiesto che nel quadro del processo legislativo sia intrapreso ogni sforzo per raggiungere un ampio consenso che risponda a tutti questi obiettivi.

Emendamento 2 Considerando 3

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di

(3) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli, ***preservando al tempo stesso il modello sociale europeo***, rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare

occupazione e d'investimento.

l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

Motivazione

La direttiva in esame non deve rimettere in causa gli standard di protezione più elevati adottati dagli Stati membri e autorizzati dal trattato nei settori dell'occupazione, della protezione dei consumatori e dei lavoratori, dell'ambiente, della salute, ecc. Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha esplicitamente chiesto che nel quadro del processo legislativo sia intrapreso ogni sforzo per raggiungere un ampio consenso che risponda a tutti questi obiettivi.

Emendamento 3 Considerando 5

(5) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(5) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

Pertanto, onde assicurare un'attuazione efficace della libera circolazione dei servizi, preservando al tempo stesso il modello sociale europeo, è opportuno codificare in una norma di diritto derivato un inventario degli ostacoli già individuati dalla Corte di giustizia come contrari ai trattati, la giurisprudenza costante della Corte di giustizia sul principio del riconoscimento reciproco e la necessità di un'armonizzazione complementare.

Motivazione

L'emendamento evidenzia il valore aggiunto della direttiva e propone la motivazione giuridica per l'adozione di uno strumento equilibrato le cui disposizioni si limitano a quanto necessario per realizzare l'obiettivo di istituire un vero mercato interno dei servizi. Per contro, la proposta della Commissione non è riuscita a motivare in modo adeguato la scelta del nuovo approccio, basato sul principio del paese d'origine, che rompe con il principio di parità di trattamento dell'articolo 50 del trattato e con una giurisprudenza costante che da più trent'anni interpreta e sviluppa le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione dei servizi.

Emendamento 4 Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È opportuno ricordare che le direttive adottate in virtù dell'articolo 47, paragrafo 2, devono mirare al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Inoltre, l'articolo 50 del trattato sottolinea che il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Motivazione

Il principio del paese d'origine e l'articolo 50 del trattato, ripreso all'articolo III-145 della Costituzione, sono in flagrante contraddizione. Secondo il principio del paese d'origine, quale definito dalla proposta della Commissione, l'impresa che fornisce un servizio in uno Stato membro dell'Unione è sottoposta unicamente alla legislazione del paese d'origine e non è tenuta a conformarsi ad altre legislazioni nazionali eventualmente più restrittive. Tuttavia, l'articolo 50 sottolinea che il prestatore ha il diritto che gli vengano applicate le stesse condizioni imposte dal paese destinatario ai propri cittadini. È quindi evidente che il principio d'origine rompe con il principio di parità di trattamento instaurato nei trattati. Inoltre, il principio del paese d'origine va in senso totalmente opposto allo spirito della costruzione europea, che è basata sul coordinamento delle disposizioni degli Stati membri, come sottolineato dall'articolo 47, paragrafo 2.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, **per quanto riguarda gli altri ostacoli**, nell'avviare un processo di **valutazione, consultazione e** armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **il principio del paese d'origine** e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare **di** tutela dei consumatori, **fondamentale** per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

(6) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e nell'avviare **al tempo stesso** un processo di armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, **i principi del riconoscimento reciproco e del paese destinatario** e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare **la** tutela dei consumatori, **dell'ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica e il rispetto del diritto del lavoro, fondamentali** per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Motivazione

L'emendamento propone gli strumenti giuridici necessari per il completamento del mercato interno dei servizi, rispettando alla stesso tempo gli obiettivi di interesse generale e il modello sociale europeo.

Emendamento 6
Considerando 8

(8) La presente direttiva è **coerente con** le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità. Essa è inoltre **coerente con** le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

(8) La presente direttiva **non pregiudica** le altre iniziative comunitarie in corso relativamente ai servizi, in particolare quelle sulla competitività dei servizi connessi alle imprese e sulla sicurezza dei servizi e con i lavori sulla mobilità dei pazienti e lo sviluppo delle cure sanitarie nella Comunità. Essa inoltre **non pregiudica** le iniziative in corso in tema di mercato interno, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori").

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 7
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La presente direttiva non riguarda i servizi d'interesse generale. Tali attività non sono coperte dalla definizione prevista dall'articolo 50 del trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva. Quest'ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Inoltre, i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1 bis, della presente direttiva

non pregiudicano l'elaborazione di una definizione di servizi d'interesse generale in un futuro atto legislativo comunitario relativo a tali servizi.

Motivazione

Occorre chiarire che, stando alla nozione di servizi stabilita dal trattato e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i servizi d'interesse generale non sono coperti dalla direttiva in esame. Inoltre, i servizi d'interesse generale dovrebbero essere disciplinati da una direttiva specifica. I criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1 bis, mirano a delineare meglio questa categoria di servizi, rispettando allo stesso tempo la facoltà degli Stati membri di definire ciò che intendono per servizi d'interesse generale.

Emendamento 8

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) I servizi d'interesse economico generale di cui all'articolo 16 e all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, in particolare nel settore della sanità e della sicurezza sociale, dei servizi sociali, dell'istruzione e della cultura, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva onde poterli trattare in modo specifico. La presente direttiva non pregiudica quindi la futura adozione di una direttiva quadro sui servizi d'interesse generale.

Motivazione

In considerazione del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, i servizi d'interesse economico generale non dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva in esame ma dovrebbero essere oggetto di una direttiva quadro specifica.

Emendamento 9

Considerando 8 quater (nuovo)

(8 quater) In base all'articolo 45 del trattato e secondo una giurisprudenza costante, la deroga alla regola fondamentale della libertà di stabilimento va limitata alle attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. L'attività,

ad esempio, delle imprese di sorveglianza o di sicurezza e le attività tipiche della professione forense, quali la consulenza e l'assistenza giuridica, la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, non costituiscono di regola una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.¹

¹*Sentenza C-355/98 del 9.3.2000 Commissione/Belgio; Sentenza C-2/74 Reyners del 21.6.1974.*

Emendamento 10
Considerando 8 quinquies (nuovo)

(8 quinquies) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le scommesse, in considerazione delle disposizioni esistenti in numerosi Stati membri che prevedono che gli utili derivati da una lotteria possano essere utilizzati solo a determinati scopi, segnatamente d'interesse generale, o addirittura che debbano essere destinati al bilancio dello Stato.

Motivazione

Secondo una giurisprudenza costante, la Corte di giustizia europea ha lasciato ai governi degli Stati membri la libertà di decidere le restrizioni alla libera prestazione dei servizi in questione per motivi di protezione dell'ordine sociale e di tutela dei consumatori, considerati come motivi imperativi d'interesse generale.

Emendamento 11
Considerando 12

(12) Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71

(12) I servizi di trasporto compresi i trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le ambulanze sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano o meno disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2

o 80, paragrafo 2 del trattato. **La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.**

del trattato. **Sono invece inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva il trasporto di fondi e il trasporto di salme, in considerazione dei problemi di mercato interno registrati in tali settori.**

Motivazione

È opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva in esame tutti i servizi per i quali il trattato prevede basi giuridiche specifiche, segnatamente nel settore della fiscalità, i servizi finanziari e i servizi di trasporto, ad eccezione tuttavia del trasporto di fondi e di salme, in quanto si sono constatati problemi di mercato interno in tali settori.

Emendamento 12 Considerando 13

(13) I servizi sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. **I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto *acquis* comunitario per completarlo.** Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. È opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(13) I **settori di servizi che** sono già oggetto di un considerevole *acquis* comunitario **sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva**, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, **i servizi di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas**, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso ecc. Quando un settore di servizi è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva non si applica. **Inoltre, la presente direttiva non concerne le possibili deroghe o esclusioni previste da tali norme comunitarie, né pregiudica l'adozione di norme comunitarie volte a modificare o sostituire l'*acquis* comunitario riguardante specifici settori di servizi.**

Motivazione

La direttiva deve lasciare impregiudicate le norme comunitarie che disciplinano settori specifici nonché i futuri strumenti volti a modificare o sostituire tali norme onde rispettare il principio della certezza del diritto e i diritti acquisiti.

Emendamento 13
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) L'esclusione dei settori di servizi già oggetto di direttive settoriali mira ad evitare che servizi particolari, che costituiscono un'eccezione all'interno di una regolamentazione settoriale e che sono stati deliberatamente esclusi dalla legislazione europea, rientrino automaticamente nel campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 14
Considerando 14

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali ***servizi di consulenza giuridica o fiscale***, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, ***compresi i servizi degli architetti***, o ancora ***il trasporto***, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali ***servizi nel settore del turismo***, ***compresi i servizi delle guide turistiche***, ***servizi audiovisivi***, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, ***servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio***, come ***l'assistenza agli anziani***. Queste attività possono riguardare servizi

(14) Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, o ancora la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet. ***Gli allegati della presente direttiva contengono elenchi indicativi dei***

che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.

Motivazione

Le soppressioni sono necessarie per assicurare la coerenza nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno inoltre precisare che gli elenchi figuranti negli allegati non sono esaustivi e mirano quindi a chiarire meglio il campo di applicazione.

Emendamento 15 Considerando 15

(15) Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione ***senza che per questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio statuto giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione, costituisce un servizio.***

(15) Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione, ***che costituisce il corrispettivo economico della prestazione in causa. Tuttavia, le caratteristiche della retribuzione sono assenti nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico, ovvero la retribuzione non costituisce il corrispettivo economico del servizio prestato bensì un contributo al finanziamento del sistema, come nel caso dell'insegnamento impartito nel contesto della pubblica istruzione nazionale o della gestione di regimi di sicurezza sociale, che non hanno come oggetto un'attività economica. Tali attività non sono comprese nella definizione prevista all'articolo 50 del trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva***¹

¹ Sentenza del 27.9.1998, C-263/86, Belgio/Humbel; Sentenza del 7.12.1996, C-109/92, Verwaltungsgericht di Hannover/Wirth.

Motivazione

Per motivi di coerenza con le definizioni di "servizio" e di "servizio commerciale".

Emendamento 16
Considerando 16

(16) La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. **soppresso**

Motivazione

Questo considerando è coperto dall'emendamento al considerando 15.

Emendamento 17
Considerando 17

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. **Le restrizioni vietate in forza del principio del paese d'origine riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili ai beni in quanto tali.**

(17) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli da 28 a 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci.

Motivazione

Per assicurare la coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e successivi.

Emendamento 18
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Il luogo di stabilimento di un prestatore implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo

determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Nei casi in cui un prestatore ha più luoghi di stabilimento, occorre determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione; nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento è prestato un determinato servizio, il luogo di stabilimento è quello in cui il prestatore possiede la sede delle sue attività dedicate a tale servizio specifico.

Motivazione

Onde evitare che una semplice casella postale possa costituire uno stabilimento, è necessario chiarire che le prestazioni di un servizio costituiscono uno stabilimento in uno Stato membro solo se sono effettivamente svolte in quello Stato.

Emendamento 19
Considerando 20

(20) La nozione di regime di autorizzazione comprende, in particolare, le procedure amministrative mediante le quali vengono rilasciate autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 20
Considerando 21

(21) Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti all'articolo 4, punto 9, e all'articolo 16.

Emendamento 21
Considerando 24

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, **come la protezione dell'ambiente urbanistico**, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.

(24) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, **la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori**. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, **o una limitazione dell'autorizzazione in un luogo particolare del territorio**

nazionale.

Emendamento 22

Considerando 25

(25) È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.

(25) È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. ***Inoltre, lo sportello unico dà attuazione al riconoscimento reciproco onde assicurare la trasparenza. Lo sportello unico ha quindi anche il compito di valutare l'equivalenza dei livelli di protezione e di instaurare meccanismi di ricorso che consentano al prestatore di servizi di contestare le decisioni che gli vietano di fornire i suoi servizi sul mercato nazionale. In caso di rifiuto del riconoscimento reciproco, lo sportello unico ne dà notifica alla Commissione.*** Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella

raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo).

Emendamento 23
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) Nel quadro della libera prestazione di servizi è opportuno prevedere la possibilità di un'iscrizione pro forma, segnatamente anche per via elettronica, allo sportello unico. Tale iscrizione dovrebbe permettere al prestatore di servizi di essere soggetto agli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese destinatario, in particolare alle regole di condotta. Il paese destinatario dovrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizio onde assicurare la qualità dei servizi forniti accordando la possibilità ai destinatari di tali servizi di presentare un reclamo per il tramite dello sportello unico.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) e con l'acquis comunitario, segnatamente la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 24
Considerando 27

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti ***soltanto*** se ciò risponde ai principi di non

(27) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizio può essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti se ciò risponde ai principi di non discriminazione,

discriminazione, di necessità e di proporzionalità. ***Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione è ammissibile soltanto se un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori.***

Queste disposizioni della direttiva non possono giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

di necessità e di proporzionalità. Queste disposizioni della direttiva non possono giustificare regimi di autorizzazione, che sono vietati, d'altra parte, da altre norme comunitarie, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"). I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione devono essere soppressi.

Motivazione

Formulazione più coerente con la nozione di principio di riconoscimento reciproco stabilita da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

Emendamento 25 Considerando 28

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio ***per la concessione di frequenze di radio analogica*** o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno

(28) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al

prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che **tale procedura rispetti le garanzie di** trasparenza e **di** imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che **i regimi di autorizzazione siano basati su procedure di selezione che garantiscano la piena** trasparenza e imparzialità **per i candidati potenziali** e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 26
Considerando 29

(29) I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 40, nonché con l'emendamento al considerando 40.

Emendamento 27
Considerando 32

(32) Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbanistico. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 5.

Emendamento 28
Considerando 33

(33) Al fine di coordinare la modernizzazione delle normative nazionali conformemente alle esigenze del mercato interno, è opportuno valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, possono sensibilmente limitare se non impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio in nome della libertà di stabilimento. Gli Stati membri devono, nel periodo di trasposizione della direttiva, verificare se tali requisiti siano necessari e proporzionati e, se del caso, sopprimerli o modificarli. D'altra parte, questi requisiti devono comunque essere compatibili con il diritto comunitario della concorrenza. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 29
Considerando 34

Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti al campo di applicazione miranti ad escludere i giochi d'azzardo e i servizi audiovisivi.

Emendamento 30 Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno.** Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione **e di assistenza reciproca**, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno **codificare il principio del riconoscimento reciproco. Secondo tale principio, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e delle imprese che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Pertanto le condizioni previste dalla legislazione dello Stato destinatario non possono costituire un doppione di condizioni,**

assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

giustificazioni e garanzie equivalenti già soddisfatte nello Stato di stabilimento.

Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione **complementare**, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi¹.

¹ *Sentenza del 9.3.2000 C-355/98, Commissione/Belgio*
Sentenza del 4.12.1986 C-205/84 Commissione/Germania
Sentenza del 17.12.1981 C-279/80 Webb

Motivazione

L'emendamento mira a fornire una definizione del principio del riconoscimento reciproco secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia. La differenza con il principio del paese d'origine è chiara. Il principio del paese d'origine, quale definito dal considerando, stabilisce che un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Per contro, il principio del riconoscimento reciproco è basato sull'idea dell'"equivalenza". Quindi, le condizioni previste dalla legislazione dello Stato destinatario non possono costituire un doppione delle condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato d'origine.

Emendamento 31 Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto **alla fonte**, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale **il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle**

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto **dal paese destinatario**, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale **la prestazione è fornita. L'autorità di controllo dello Stato destinatario deve prendere in considerazione i controlli e le verifiche già effettuate nello Stato membro di stabilimento. La cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e la creazione di uno sportello unico facilitano la vigilanza e il controllo.**

attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹ o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi².

¹*GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.*

²*GU L 18 del 21.1.97, pag. 1.*

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti intesi a sostituire il principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 32

Considerando 39

*(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri **non** possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.*

*(39) É opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro **solo mediante norme fondate su ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività sul territorio dello Stato membro destinatario, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. In particolare, tali esigenze devono essere oggettivamente necessarie e non devono andare al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi***¹.

Motivazione

Per coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 33

Considerando 40

(40) Occorre prevedere che la legislazione del paese d'origine non si applichi soltanto nei casi oggetto di deroghe, generali o transitorie. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relativi ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro d'origine. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni di base e di procedura rigorose. Al fine di garantire la certezza del diritto indispensabile per incoraggiare le PMI ad offrire i loro servizi in altri Stati membri, tali deroghe devono essere limitate allo stretto necessario. Tali deroghe, in particolare, possono essere applicate solo per motivi legati alla sicurezza dei servizi, all'esercizio di una professione sanitaria o alla tutela dell'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla protezione dei minori e nella misura in cui le disposizioni nazionali in materia non sono armonizzate. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi potranno essere oggetto di deroghe soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

(40) Occorre ricordare che solo le eccezioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica di cui all'articolo 46 del trattato possono essere invocate per giustificare norme nazionali che non siano indistintamente applicabili ai prestatori di servizi, a prescindere dalla loro origine. Inoltre, la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto, in caso di restrizioni non discriminatorie, le ragioni imperative d'interesse generale, tra le quali figurano le regole professionali intese a tutelare i destinatari del servizio, la protezione della proprietà intellettuale, la protezione dei lavoratori, la protezione dei consumatori, la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, la valorizzazione delle ricchezze archeologiche, storiche e artistiche e la migliore diffusione possibile delle conoscenze relative al patrimonio artistico e culturale di un paese.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16, 17, 18 e 19 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 34

Considerando 41

(41) Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 36 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del reciproco riconoscimento.

Emendamento 35

Considerando 42

(42) È opportuno derogare al principio del paese d'origine per quanto riguarda i servizi oggetto, nello Stato membro nel quale si sposta il prestatore, di un regime di divieto generale se tale regime è obiettivamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Tale deroga è limitata ai casi di divieto totale e non riguarda i regimi nazionali che, senza vietare completamente un'attività, ne riservano l'esercizio ad uno o più operatori specifici o che vietano l'esercizio di un'attività

soppresso

senza autorizzazione preliminare. Se, infatti, uno Stato membro consente l'esercizio di un'attività pur riservandola a determinati operatori, tale attività non è oggetto di un divieto totale e non può quindi essere considerata, in quanto tale, contraria all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica. Non sarebbe, quindi, giustificato escludere tale attività dal regime generale della direttiva.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 36

Considerando 43

(43) È opportuno non applicare il principio del paese d'origine ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore che si riferiscono alle particolari caratteristiche del luogo nel quale il servizio è prestato e il rispetto delle quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica o la protezione dell'ambiente. Tale deroga riguarda, in particolare, l'autorizzazione ad occupare o utilizzare la pubblica via, le norme relative all'organizzazione di manifestazioni pubbliche o le norme relative alla sicurezza dei cantieri. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 37

Considerando 44

(44) L'esclusione dal principio del paese d'origine in materia di immatricolazione **soppresso**

di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte che ha ammesso che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo i veicoli utilizzati sul suo territorio a condizioni proporzionali. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 38
Considerando 45

(45) Diverse direttive relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già state adottate a livello comunitario. Tali direttive seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima. Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che provocano una frammentazione del mercato interno pregiudizievole per consumatori e imprese, la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002 - 2006¹, ha annunciato che una delle principali priorità della Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo"² essa ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori, ai fini della quale sarebbe necessario, in particolare, riesaminare il diritto esistente in materia di contratti conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di semplificare la legislazione. ***soppresso***

¹ GU C 137 dell'8.6.2002, pag. 2.

².GU C 63 del 15.3.2003, pag. 1.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 39
Considerando 46

(46) È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 40
Considerando 47

(47) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere, in via eccezionale, nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, misure che derogano al principio del paese d'origine in casi individuali e per motivi quali la sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria. D'altra parte, questa possibilità non consente di prendere misure restrittive in settori nei quali altre direttive vietano deroghe alla **soppresso**

libera circolazione dei servizi, quali la direttiva 1999/93/CE o la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato¹, né di estendere o limitare le possibilità di deroga previste in altre direttive, come la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive² o la direttiva 2000/31/CE.

¹ *GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.*

² *GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23; direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).*

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 19 e con la sostituzione del principio del paese d'origine con il principio del riconoscimento reciproco.

Emendamento 41
Considerando 51

(51) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 42
Considerando 53

(53) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende *soppresso*

disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 43
Considerando 54

(54) Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle

soppresso

condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 44
Considerando 55

(55) Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno

strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 45
Considerando 56

(56) L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia. **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 46
Considerando 57

(57) L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti volti a escludere i servizi per la salute dal campo di applicazione della direttiva. Una direttiva quadro orizzontale come quella in esame non è uno strumento appropriato per trattare tali servizi. È pertanto preferibile adottare una legislazione specifica sui servizi per la salute e il miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 47
Considerando 58

(58) Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei

soppresso

ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere trattate nel quadro della direttiva esistente 96/71/CE. La presente direttiva non deve anticipare le direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 48
Considerando 59

(59) Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali

soppresso

sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere trattate nel quadro della direttiva esistente 96/71/CE. La presente direttiva non deve anticipare le direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 49

Considerando 60

*(60) La libera circolazione dei servizi **soppresso** comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. È necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore.*

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere trattate nel quadro della direttiva esistente 96/71/CE. La presente direttiva non deve anticipare le direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 50

Considerando 61

(61) Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità¹, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale. ***soppresso***

¹ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 1.

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere trattate nel quadro della direttiva esistente 96/71/CE. La presente direttiva non deve anticipare le direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 51

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, ***assicurando nel contempo un elevato livello di qualità degli stessi.***

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il diritto del lavoro, segnatamente le altre normative

applicabili ai rapporti di lavoro, compresi il diritto di svolgere azioni sindacali e le convenzioni collettive, né la legislazione degli Stati membri in materia di previdenza sociale.

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire il campo di applicazione della direttiva. Il riferimento alla tutela di un elevato livello qualitativo riflette le finalità sociali dell'Agenda di Lisbona ed è conforme agli obiettivi dell'Unione enunciati agli articoli 136 e 137 del trattato CE. La direttiva non dovrebbe in alcun caso essere in contrasto con il diritto del lavoro, né con altre normative applicabili in tale settore, ad esempio gli accordi collettivi.

Emendamento 52
Articolo 2, paragrafo 1

1. ***La*** presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

1. ***All'interno del quadro fissato dall'articolo 1, la*** presente direttiva si applica ai servizi ***commerciali*** forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

Motivazione

Occorre precisare che soltanto i servizi di tipo commerciale, ai sensi del trattato e della giurisprudenza, possono essere coperti dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 53
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente direttiva non si applica ai servizi d'interesse generale forniti e definiti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di tutela del bene comune, né ai servizi per la cui fornitura gli Stati membri o la Comunità impongono ai prestatori condizioni specifiche per il corretto assolvimento di determinati compiti d'interesse generale, per i quali valgono i seguenti criteri:

- sicurezza d'approvvigionamento,***
- accesso generalizzato,***
- fornitura capillare,***

- *continuità,*
- *accessibilità,*
- *certezza del diritto,*
- *sostenibilità,*
- *coesione territoriale e sociale della comunità,*
- *istruzione e diversità culturale.*

Motivazione

Va chiarito che i servizi di interesse generale non rientrano nella presente direttiva. I criteri forniti hanno lo scopo di determinare meglio detta categoria di servizi, rispettando nel contempo la facoltà degli Stati membri di definire cosa essi intendano con il termine servizi di interesse generale.

Emendamento 54

Articolo 2, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La presente direttiva non si applica ai servizi garantiti o finanziati, interamente o in parte, da uno Stato membro o da autorità regionali o locali per assicurare o salvaguardare l'interesse generale.

Motivazione

L'emendamento ha fini di coerenza con quello all'articolo 2, paragrafo 1 bis e serve a chiarire la natura di servizi di interesse generale.

Emendamento 55

Articolo 2, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. La presente direttiva non si applica ai servizi che, pur di natura economica, perseguono un obiettivo d'interesse generale e devono pertanto soddisfare requisiti specifici della mano pubblica, in particolare:

a) servizi sanitari e sociali e altre prestazioni sociali e di assistenza pubblica;

b) servizi nel settore dell'istruzione e della cultura;

c) servizi audiovisivi.

Motivazione

I servizi di interesse economico generale non devono rientrare nella presente direttiva dato che, per il loro ruolo che favorisce la coesione economica e sociale, dovrebbero formare oggetto di una direttiva quadro specifica.

Emendamento 56

Articolo 2, paragrafo 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies. La presente direttiva non si applica alle professioni e alle attività collegate in modo continuato o temporaneo con l'esercizio dell'autorità pubblica in uno Stato membro.

Motivazione

L'emendamento ha fini di coerenza con l'articolo 45 del trattato e con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e serve a chiarire meglio il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 57

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva non si applica ***alle attività seguenti:***

a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE¹ 2002/20/CE² 2002/21/CE³ 2002/22/CE⁴ e 2002/58/CE⁵;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

2. La presente direttiva non si applica ***ai settori di attività di servizio disciplinati da direttive settoriali.***

¹ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.*

² *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.*

³ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.*

⁴ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.*

⁵ *GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.*

Motivazione

La presente direttiva deve rispettare gli strumenti comunitari che disciplinano settori specifici e i futuri strumenti per modificarli o sostituirli allo scopo di rispettare il principio della sicurezza giuridica e dei diritti acquisiti.

Emendamento 58 Articolo 2, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne **gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale.**

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne **il divieto di discriminazione di cui agli articoli 14 e 20.**

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 59 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non si applica ai giochi che implicano poste in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, né all'accesso alle attività di recupero giudiziale ed extragiudiziale dei crediti.

Motivazione

Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le attività di giochi con poste in denaro e le attività di recupero dei crediti, infatti la Corte ha lasciato agli Stati membri la libertà di decidere misure restrittive da applicare alla libera prestazione di detti servizi per ragioni collegate alla protezione dell'ordine sociale e alla tutela dei consumatori.

Emendamento 60 Articolo 3, comma 2

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse

La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse

disciplinati.

disciplinati.

La presente direttiva non pregiudica l'attuazione di iniziative comunitarie legislative o di altra natura in materia di protezione dei consumatori, di diritto del lavoro e di normativa sul risarcimento dei danni.

Motivazione

L'emendamento ha fini di coerenza con quello all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 61
Articolo 4, punto 1

1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato ***che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico;***

1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato ***abitualmente fornita contro remunerazione, la quale costituisce la contropartita economica della prestazione in causa, abitualmente definita tra il prestatore e il destinatario del servizio; i tributi che il destinatario del servizio deve versare per contribuire al finanziamento del funzionamento del sistema non costituiscono la contropartita economica della prestazione;***

Motivazione

Risulta necessaria una definizione più chiara di servizi alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia onde delimitare meglio il campo di applicazione della presente direttiva e segnatamente la distinzione rispetto ai servizi di interesse generale.

Emendamento 62
Articolo 4, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) "obblighi di servizio pubblico": obblighi specifici imposti dalle autorità pubbliche a un fornitore di servizi onde garantire la realizzazione di taluni obiettivi di interesse pubblico;

Motivazione

Il paragrafo riprende la definizione già stabilita dalla Commissione nella sua comunicazione concernente il Libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)0374 def.).

Emendamento 63
Articolo punto 1 ter (nuovo)

1 ter) "servizi commerciali": attività che consiste nella vendita di servizi a fini esclusivamente economici e finanziari;

Motivazione

L'emendamento ha fini di coerenza con quello all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 64
Articolo 4, paragrafo 7

7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, ***dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;***

7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza ***e*** dalle pratiche amministrative;

Motivazione

Secondo l'emendamento all'articolo 1, la direttiva non dovrebbe contrastare con il codice del lavoro né con altre disposizioni collegate come gli accordi collettivi.

Emendamento 65
Articolo 4, punto 8

8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ***gli enti pubblici,*** gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

Motivazione

Sulla base delle differenti strutture e tradizioni negli Stati membri, gli enti pubblici possono essere designati come autorità competente.

Emendamento 66
Articolo 4, punto 9

9) “ambito regolamentato”: qualsiasi **soppresso**
requisito applicabile all'accesso alle
attività di servizi o al loro esercizio;

Motivazione

La definizione resta troppo vaga.

Emendamento 67
Articolo 4, punto 10

10) “cure ospedaliere”: le cure mediche **soppresso**
che possono essere fornite esclusivamente
nell’ambito di una struttura medica e che,
in linea di massima, richiedono che la
persona che le riceve venga ospitata in
questa stessa struttura; la denominazione,
l’organizzazione e le modalità di
finanziamento della struttura in questione
sono indifferenti ai fini della qualifica di
questo tipo di cure;

Motivazione

A fini di coerenza per escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi sanitari. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non è uno strumento adatto per disciplinare i servizi sanitari. Risulta pertanto preferibile adottare una legislazione specifica relativa ai servizi sanitari e al miglioramento della mobilità dei pazienti.

Emendamento 68
Articolo 4, punto 11

11) “Stato membro di distacco”: lo Stato
membro nel territorio del quale un
prestatore invia un lavoratore per prestarvi
un servizio;

11) “paese destinatario”: lo Stato membro
nel territorio del quale un prestatore invia
un lavoratore per prestarvi un servizio;

Motivazione

Il termine è più preciso. I termini "Stato membro di distacco" possono essere confusi con il paese di origine del prestatore di servizi.

Emendamento 69
Articolo 4, punto 13

13) "professione regolamentata":
un'attività o un insieme di attività
professionali *per le quali l'accesso,
l'esercizio o una delle modalità di
esercizio sono direttamente o
indirettamente subordinati, da
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di determinate*
qualifiche professionali;

13) "professione regolamentata":
un'attività o un insieme di attività
professionali *a norma della direttiva
../../CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riconoscimento delle*
qualifiche professionali;

Motivazione

A fini di coerenza legislativa.

Emendamento 70
Articolo 4, punto 14 bis (nuovo)

***14 bis) "lavoratore": ai fini della presente
direttiva, la nozione di lavoratore è quella
applicata in base al diritto dello Stato
membro nel cui territorio è distaccato il
lavoratore.***

Motivazione

*La definizione riprende quella di lavoratore che figura nella direttiva 96/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi (articolo 2, paragrafo 2).*

Emendamento 71
Capitolo II, titolo

Capitolo II

Capitolo II

Sezione 1

Semplificazione amministrativa

Motivazione

La semplificazione amministrativa deve essere applicata non soltanto alla libertà di stabilimento dei prestatori, ma anche alla libera prestazione di servizi. Per tale motivo la struttura della proposta della Commissione è modificata per applicare gli articoli 5-8 alle due libertà fondamentali.

Emendamento 72

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***semplificano*** le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

1. Gli Stati membri ***verificano*** le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

Qualora le procedure e le formalità verificate a norma del presente paragrafo non siano abbastanza semplici, gli Stati membri le semplificano. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, se del caso, lo sviluppo di modulistica europea armonizzata. I moduli sono prodotti in quanto equivalenza per certificati, attestati o ogni altro documento relativo allo stabilimento per comprovare che nel paese ospitante sono stati soddisfatti i requisiti.

Motivazione

Prima di semplificare le procedure, gli Stati membri devono valutare in quali settori ciò sia necessario. Per facilitare le procedure, soprattutto a causa delle differenti lingue utilizzate nell'Unione europea, è auspicabile sviluppare una modulistica armonizzata.

Emendamento 73

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali

risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate **obiettivamente** da motivi imperativi d'interesse generale.

risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale.

La disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di esigere i documenti nella propria lingua ufficiale.

Motivazione

Dati i termini ristretti, i municipi e le autorità regionali non sempre hanno le capacità per fornire le necessarie traduzioni a fini di controllo.

Emendamento 74 Articolo 5, paragrafo 3

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali*** ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.***

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 75 Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il **31 dicembre 2008**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti:

Gli Stati membri provvedono affinché, entro **[2 anni dopo l'entrata in vigore]**, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti:

Emendamento 76
Articolo 6, comma 1 bis (nuovo)

Nel caso della libera prestazione di servizi, gli Stati membri provvedono affinché, entro [2 anni dopo l'entrata in vigore], un prestatore di servizi possa effettuare l'iscrizione pro forma allo sportello unico, segnatamente anche per via elettronica, purché detta iscrizione non ritardi né complichino in nessun modo la prestazione di detti servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Motivazione

L'iscrizione formale, che non dovrebbe porre ostacoli amministrativi supplementari per il prestatore di servizi (iter rapido, specialmente per via elettronica) dovrebbe consentire che il prestatore di servizi transfrontalieri sia titolare degli stessi diritti e obblighi dei cittadini del paese destinatario, in particolare le stesse regole di condotta. Il paese destinatario dovrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizi al fine di assicurare la qualità dei servizi forniti e offrire la possibilità ai destinatari degli stessi di inoltrare un reclamo tramite lo sportello unico. L'emendamento è in linea con la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 77
Articolo 6, comma 1 ter (nuovo)

Lo sportello unico deve assicurare l'applicazione del riconoscimento reciproco a norma della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, e istituire meccanismi di ricorso per i prestatori di cui sia stata rifiutata la prestazione di servizi.

Motivazione

Il reciproco riconoscimento potrebbe essere uno strumento ancora più efficace del mercato interno se gli Stati membri applicassero debitamente detto principio e eliminassero le disposizioni a duplice uso nella legislazione nazionale. In caso di problemi manca un approccio comune per valutare l'equivalenza dei livelli di protezione e non esiste una procedura standard per permettere a un prestatore di contestare le decisioni che gli impediscono di fornire i suoi servizi su un mercato nazionale. Nel settore dei servizi lo sportello unico potrebbe pertanto contribuire a far funzionare meglio il reciproco

riconoscimento.

Emendamento 78
Articolo 4, comma 1 quater (nuovo)

L'istituzione dello sportello unico non interferisce nella divisione dei compiti o competenze tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale né l'esercizio dell'autorità pubblica.

Motivazione

Occorre che gli sportelli unici non interferiscano con le funzioni e le competenze delle autorità già esistenti negli Stati membri.

Emendamento 79
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) tutte le informazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 6, comma 1 ter.

Emendamento 80
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

d) i mezzi di ricorso ***abitualmente disponibili*** in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

Emendamento 81
Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili, **anche** a distanza e per via elettronica e aggiornate.

Motivazione

Nell'interesse dei consumatori occorre che le informazioni siano disponibili non solo in formato elettronico, ma anche in altra forma.

Emendamento 82
Articolo 7, paragrafo 5

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il **31 dicembre 2008**.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro **[2 anni dopo l'entrata in vigore]**.

Emendamento 83
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **il 31 dicembre 2008**, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, **a distanza e per via elettronica**, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro **[4 anni dopo l'entrata in vigore]**, le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità presso lo sportello unico e le autorità competenti.

Motivazione

Nell'interesse dei consumatori occorre che le informazioni siano disponibili non solo in formato elettronico, ma anche in altra forma.

Emendamento 84
Capitolo II bis (nuovo)

Capitolo II bis
Libertà di stabilimento dei prestatori

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al capitolo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il capitolo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o soggetti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 85

Sezione 2

Sezione 2, Autorizzazioni

Sezione 1, Autorizzazioni

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al capitolo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il capitolo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o soggetti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 86

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) la necessità di un regime di autorizzazione è **obiettivamente** giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

Motivazione

I motivi inderogabili dell'interesse generale presuppongono già l'oggettività.

Emendamento 87

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nella relazione prevista all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 88

Articolo 9, paragrafo 3

3. La presente sezione non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

3. Il presente paragrafo non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Il presente paragrafo non si applica agli elementi dei regimi di autorizzazione armonizzati tramite altri strumenti comunitari.

....

Emendamento 89
Articolo 10, paragrafo 4

4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi oggettivamente la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni ***installazione***.

4. L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi oggettivamente la necessità di un'autorizzazione specifica ***o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio*** per ogni ***stabilimento***.

Emendamento 90
Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. L'autorizzazione può essere revocata ove

- la revoca sia permessa da una disposizione giuridica oppure sia riservata in un atto amministrativo

- l'autorizzazione sia vincolata a un obbligo.

Motivazione

In determinati casi specifici alle autorità competenti serve poter revocare l'autorizzazione.

Emendamento 91
Articolo 10, paragrafo 6

6. ***Le eventuali risposte negative o*** altre risposte delle autorità competenti ***nonché*** il ritiro dell'autorizzazione devono essere

6. ***Salvo in caso di autorizzazione rilasciata, le*** altre risposte delle autorità competenti, ***compreso il rifiuto o*** il ritiro

motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

dell'autorizzazione, devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Emendamento 92
Articolo 11 paragrafo 1, lettera a)

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico;

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico ***oppure è soltanto soggetta all'osservanza costante dei requisiti;***

Emendamento 93
Articolo 11 paragrafo 3

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 ***di tutti i cambiamenti della sua situazione che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell'apertura*** di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

3. Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 ***dei seguenti cambiamenti: l'apertura*** di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione ***o cambiamenti nella sua situazione***, o che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario.

Motivazione

I termini "cambiamenti della sua situazione" restano troppo vaghi e vanno chiariti.

Emendamento 94
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare autorizzazioni, soprattutto nei casi in cui siano venute meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Emendamento 95
Articolo 12, paragrafo 1

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri **applicano una procedura** di selezione **tra i** candidati potenziali, **che presenti garanzie di** imparzialità e di trasparenza e **preveda** in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura.

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri **provvedono affinché i regimi di autorizzazione siano basati su procedure** di selezione **che offrano ai** candidati potenziali garanzie di imparzialità e di trasparenza e **prevedano** in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura.

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 96
Articolo 13, paragrafo 1

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire **agli interessati** che la loro domanda sarà trattata con **obiettività e** imparzialità.

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire **alle parti interessate** che la loro domanda sarà trattata con imparzialità.

Emendamento 97
Articolo 13, paragrafo 4

4. In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

soppresso

Motivazione

Disposizione di dubbia opportunità perché riduce gli standard di protezione.

Emendamento 98
Articolo 13, paragrafo 5, lettera c)

c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa. ***soppresso***

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 4.

Emendamento 99
Articolo 13, paragrafo 6

6. Qualora la domanda sia incompleta ***o venga respinta a causa del mancato rispetto delle procedure o delle formalità,*** gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti.

6. Qualora la domanda sia incompleta gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti ***nonché delle eventuali conseguenze sui termini di risposta di cui al paragrafo 3.***

Emendamento 100
Articolo 13, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora la domanda sia respinta a causa del mancato rispetto delle necessarie procedure o formalità, gli interessati sono informati quanto prima di tale reiezione.

Emendamento 101
Sezione 3

Sezione 3

Requisiti vietati o sottoposti a valutazione

Sezione 2

Requisiti vietati o sottoposti a valutazione

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento al capitolo II. Gli articoli 5-8 devono essere applicati alle due libertà fondamentali. Il capitolo sulla libertà di stabilimento dei prestatori comprende anche i regimi di autorizzazione (articoli 9-13), che diventano la sezione 1, e i requisiti vietati o soggetti a valutazione (articoli 14-15) che diventano la sezione 2.

Emendamento 102
Articolo 14, punto 5

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; **soppresso**

Emendamento 103
Articolo 14, punto 6

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente; **soppresso**

Emendamento 104
Articolo 14, punto 7

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione, **con l'eccezione dei fondi per la tutela dei clienti e degli schemi collettivi di**

**assicurazione gestiti o negoziati da
organismi o associazioni professionali a
nome dei propri membri;**

Motivazione

In taluni Stati membri le associazioni professionali organizzano l'assicurazione dei propri membri oppure fondi di garanzia finanziaria in caso di rivendicazioni di terzi.

Emendamento 105
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) restrizioni quantitative o territoriali **soppresso**
sotto forma, in particolare, di restrizioni
fissate in funzione della popolazione o di
una distanza geografica minima tra
prestatori;

Motivazione

In taluni Stati membri le restrizioni quantitative o territoriali rappresentano strumenti legali e tradizionali per assicurare la coesione sociale.

Emendamento 106
Articolo 15, paragrafo 2, lettera g)

g) il rispetto da parte del prestatore di **soppresso**
tariffe obbligatorie minime e/o massime;

Motivazione

In taluni Stati membri tariffe minime e massime rappresentano strumenti legali e tradizionali per assicurare la coesione sociale.

Emendamento 107
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)

h) divieti e obblighi in materia di vendita **soppresso**
sottocosto e di saldi;

Motivazione

In occasione della direttiva relativa alla promozione delle vendite la Commissione voleva introdurre questa disposizione, ma sia il Consiglio, sia il Parlamento europeo si sono opposti. Non appare opportuno introdurre la disposizione tramite la presente direttiva.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

1 bis. Il principio del mutuo riconoscimento non si applica alle disposizioni giuridiche o convenzionali del paese destinatario in materia di protezione dei consumatori, di protezione dell'ambiente e di diritto del lavoro, segnatamente per quanto riguarda la remunerazione, le condizioni di lavoro e le misure per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Il principio del mutuo riconoscimento non si applica neppure alla legislazione in materia di risarcimento dei danni.

1 ter. Il principio del mutuo riconoscimento si applica ai servizi alle imprese in conformità dell'elenco che figura all'allegato I A e ai servizi elencati nell'allegato I B forniti nel settore commerciale e ai consumatori.

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

2. Il paese destinatario è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, in stretta cooperazione con lo Stato membro d'origine, a norma dell'articolo 35

2 bis. Il paese destinatario può opporsi alla prestazione di un servizio da parte di un prestatore stabilito in un altro Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo qualora:

- vi ostino ragioni di interesse generale, segnatamente di politica sociale, di protezione dei consumatori, di protezione dell'ambiente, di sicurezza pubblica, di salute pubblica e di ordine pubblico;*
- le regole in materia siano proporzionate, di applicazione generale e di tipo commerciale;*

- detto interesse non sia già tutelato da disposizioni applicabili al prestatore di servizi nel suo paese d'origine.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di fornire una definizione del principio del mutuo riconoscimento secondo la costante giurisprudenza della Corte. Va segnalato che il principio del paese d'origine non è un principio di diritto, ma un "criterio", infatti non è riconosciuto come principio né dal trattato, né della giurisprudenza della Corte. Il principio del paese d'origine, nei termini in cui è definito nella proposta della Commissione, prevede che un prestatore deve essere soggetto soltanto alla legislazione del paese in cui è stabilito. Il principio del mutuo riconoscimento è invece basato sull'idea dell'equivalenza. Le condizioni previste dalla legislazione dello Stato di destinazione non possono pertanto sovrapporsi a quelle già soddisfatte nel paese d'origine.

Emendamento 112
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis

Scambio di informazioni sulle misure degli Stati membri concernenti le deroghe in materia di libera circolazione dei servizi all'interno della Comunità

1. Qualora uno Stato membro intenda adottare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 bis, misure contrarie al principio del riconoscimento reciproco di cui all'articolo 16, paragrafo 1, esso notifica tale intenzione alla Commissione e allo Stato membro d'origine, precisando le ragioni per le quali ritiene che le misure da adottare rispettino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis.

2. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1.

3. Fatta salva la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la

misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste o di sospendere immediatamente le misure prese.

In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. In questo caso le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16. Il mutuo riconoscimento potrebbe essere uno strumento ancora più efficace del mercato interno se gli Stati membri applicassero debitamente il principio.

Emendamento 113
Articolo 16 ter (nuovo)

Articolo 16 ter

Armonizzazione complementare

1. La Commissione propone eventualmente standard minimi di armonizzazione per i seguenti ambiti:

- a) i settori di servizi esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 quater, lettera a);***
- b) i settori di servizi ai quali si applica il principio del riconoscimento reciproco di cui l'articolo 16, paragrafo 1 ter;***
- c) le disposizioni per i trasporti di fondi e i trasporti funerari;***
- d) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;***

e) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41.

Motivazione

L'emendamento propone l'armonizzazione complementare, allo scopo di avere uno strumento giuridico equilibrato nelle disposizioni che non vanno oltre il necessario per realizzare l'obiettivo di istituire un vero e proprio mercato interno dei servizi. Inoltre, il principio del mutuo riconoscimento è basato sul concetto dell'equivalenza, pertanto per assicurare la reciproca fiducia tra gli Stati membri sono necessari standard minimi.

Emendamento 114
Articolo 16 quater (nuovo)

Articolo 16 quater

Applicazione del principio del paese d'origine

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del principio del paese d'origine nelle direttive esistenti, ad esempio la direttiva "Televisione senza frontiere" (89/552/CEE)¹ o la direttiva "Commercio elettronico" (2000/31/CE)²

¹ *Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1999, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.*

² *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.*

Motivazione

Il principio d'origine resta di applicazione nei settori in cui è già applicato per garantire la sicurezza giuridica e i diritti acquisiti.

Emendamento 115
Articolo 17

Deroghe generali al principio del paese d'origine

L'articolo 16 non si applica:

Principio del paese destinatario

Nell'esecuzione della sua prestazione, il

ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio¹;

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²;

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua;

5) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

6) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;

7) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

8) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

9) alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 che determinano la legislazione applicabile;

10) alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei

prestatore può esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese in cui è fornita la prestazione alle stesse condizioni imposte da detto paese ai propri cittadini.

I servizi a norma dell'allegato I C devono essere conformi alle disposizioni legislative e amministrative del paese destinatario.

In ogni caso l'articolo 17 si applica sempre ai settori disciplinati dall'articolo 16, paragrafo 1 bis, in particolare:

- alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

- alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ relativa alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- alle disposizioni della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli Stati membri ospitanti;

11) in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

12) al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio⁶;

13) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio⁷ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ nonché ai diritti di proprietà industriale;

14) *agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;*

15) al controllo legale dei conti;

16) *ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono oggetto di un regime di divieto totale giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;*

17) *ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della*

e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli Stati membri ospitanti;

- in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

- al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio⁶ **relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea;**

- ai diritti d'autore e diritti connessi, **alle società di sfruttamento di tali diritti** e ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio⁷ e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ nonché ai diritti di proprietà industriale;

- al controllo legale dei conti;

salute pubblica o dell'ambiente;

18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;

19) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

21) ai contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi se ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;

22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato;

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

- all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

- alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto;

- alle modalità in cui si effettuano i trasporti di fondi e funerari.

¹ *GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.*

² *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.*

³ *GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.*

⁴ *GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.*

⁵ *GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.*

⁶ *GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.*

⁷ *GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.*

⁸ *GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.*

⁴ *GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.*

⁶ *GU L 30 del 2.1993, pag. 1.*

⁸ *GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.*

Motivazione

L'articolo 50, comma 2, del trattato, ripreso dalla Costituzione nell'articolo III-145, evidenzia che il prestatore ha il diritto che gli siano applicate le stesse condizioni imposte ai propri cittadini dal paese destinatario.

Emendamento 116
Articolo 18

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine ***soppresso***

1. L'articolo 16 non si applica nel corso di un periodo transitorio:

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio 2010.

3. La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 117
Articolo 19

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali ***soppresso***

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti:

a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica;

- b) l'esercizio di una professione sanitaria;*
c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie.

Motivazione

A fini di coerenza con la sostituzione del principio del paese d'origine con quello del mutuo riconoscimento.

Emendamento 118 Articolo 20, paragrafo 1, alinea

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano *l'utilizzazione di un servizio fornito da* un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano *l'accesso al mercato di* un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

Motivazione

Le restrizioni riguardano soltanto l'accesso al mercato interno del prestatore di servizi e non l'utilizzazione di detti servizi.

Emendamento 119
Articolo 20, lettera b)

b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;

b) limiti **discriminatori** alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari **accordati per l'utilizzazione di un particolare servizio** a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;

Emendamento 120
Articolo 20, lettera c)

c) l'assoggettamento del destinatario ad imposte discriminatorie o sproporzionate sull'attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro

soppresso

Motivazione

L'aspetto è già disciplinato nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Emendamento 121
Articolo 23

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

soppresso

1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la

concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Motivazione

A fini di coerenza per escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi sanitari. Una direttiva quadro orizzontale di questo tipo non è uno strumento adatto per disciplinare i servizi sanitari. Risulta pertanto preferibile adottare una legislazione specifica relativa ai servizi sanitari e al miglioramento della mobilità dei pazienti.

***Disposizioni specifiche in materia di
distacco dei lavoratori***

soppresso

1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti

informazioni:

- a) l'identità del lavoratore distaccato;*
- b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;*
- c) l'indirizzo del destinatario;*
- d) il luogo di distacco;*
- e) la data di inizio e di fine del distacco;*
- f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.*

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Motivazione

A fini di sicurezza giuridica, gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 96/71/CE. Di conseguenza la presente direttiva non deve pregiudicare altre direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 123
Articolo 25

Articolo 25

soppresso

Distacco di cittadini di paesi terzi

1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni

equivalenti.

2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Motivazione

A fini di sicurezza giuridica, gli eventuali chiarimenti nel settore del distacco di lavoratori dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 96/71/CE. Di conseguenza la presente direttiva non deve pregiudicare altre direttive settoriali che disciplinano attività di servizi.

Emendamento 124 Articolo 26, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario **e dello sportello unico nello Stato membro ospitante** le informazioni

seguenti:

Motivazione

Le informazioni messe a disposizione sono utili anche sia per gli sportelli unici sia per i destinatari.

Emendamento 125
Articolo 26, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, **a scelta del prestatore**:

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1:

Motivazione

Il prestatore di servizi non ha libertà di scelta al momento della trasmissione delle informazioni, in quanto ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie che prevedono la comunicazione delle condizioni generali di vendita prima o nel corso della conclusione di un contratto.

Emendamento 126
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

c) siano facilmente accessibili al destinatario, **segnatamente** per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

Motivazione

Occorre che la trasmissione di informazioni al destinatario non avvenga soltanto per via elettronica poiché per esempio molti consumatori non hanno accesso a Internet. Occorre prevedere modalità alternative.

Emendamento 127
Articolo 26, paragrafo 3, alinea

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, **su richiesta del destinatario**, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino le seguenti informazioni supplementari:

Motivazione

La comunicazione di informazioni deve avvenire in modo automatico e non su richiesta.

Emendamento 128
Articolo 26, paragrafo 3, lettera a)

- a) le **principali** caratteristiche del servizio a) le caratteristiche **complete e concrete** del servizio

Motivazione

Occorre che il destinatario conosca tutte le caratteristiche del servizio. La descrizione del servizio deve rendere possibile la comparazione con le offerte di altri prestatori.

Emendamento 129
Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

Motivazione

Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è preferibile stabilire le prescrizioni proposte dal Parlamento europeo e nella posizione comune del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2002/0061 (COD)).

Emendamento 130
Articolo 27, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, **su richiesta di quest'ultimo**, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

Motivazione

Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è preferibile stabilire le prescrizioni proposte dal Parlamento europeo e nella posizione comune del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2002/0061 (COD)).

Emendamento 131

Articolo 27, paragrafo 3, comma 1

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

Motivazione

Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è preferibile stabilire le prescrizioni proposte dal Parlamento europeo e nella posizione comune del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2002/0061 (COD)).

Emendamento 132

Articolo 30, paragrafo 2, alinea

2. **Quando** le attività pluridisciplinari **sono** autorizzate, gli Stati membri provvedono come segue:

2. **Ove** le attività pluridisciplinari **tra i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano** autorizzate, gli Stati membri provvedono come segue:

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 133
Articolo 30, paragrafo 4

4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano ***i*** prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano ***le categorie di*** prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 134
Articolo 33, paragrafo 1

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che ***siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività*** o la sua affidabilità professionale.

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che ***rivestano rilevanza diretta per la sua competenza*** o la sua affidabilità professionale.

Una domanda a norma del paragrafo 1 deve essere debitamente giustificata, segnatamente per quanto riguarda i motivi della richiesta di informazioni.

Emendamento 135
Articolo 33, paragrafo 3

3. ***Il paragrafo 1 si applica*** nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, ***in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.***

3. ***I paragrafi 1 e 2 si applicano*** nel rispetto ***delle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e*** dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o

sanzioni, ***anche da associazioni professionali.***

Emendamento 136
Articolo 34, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati ***anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.***

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 137
Articolo 35, paragrafo 1

1. ***Conformemente all'articolo 16, gli*** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

1. ***Gli*** Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 138
Articolo 36, paragrafo 1

1. ***Nei settori di cui all'articolo 16, nel*** caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro ***partecipano*** al controllo del prestatore ***conformemente al paragrafo 2.***

1. ***Nel*** caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro ***provvedono*** al controllo del prestatore.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento 139
Articolo 36, paragrafo 2, comma 1

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie **per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine** ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Motivazione

A fini di coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17.

Emendamento 140
Articolo 336, paragrafo 2, comma 2, lettera a)

a) consistano **esclusivamente** in constatazioni fattuali **e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;**

a) consistano in constatazioni fattuali;

Motivazione

A fini di coerenza con gli emendamenti agli articoli 16 e 17.

Emendamento 141
Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

soppresso

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in

causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro

d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16 bis e con la sostituzione del principio del paese d'origine con quello del mutuo riconoscimento.

Emendamento 142
Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione ***del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37*** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione ***dell'articolo 35*** e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 37.

Emendamento 143
Articolo 39, paragrafo 2

2 Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili ***anche*** a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.

Motivazione

Occorre che la trasmissione di informazioni al destinatario non avvenga soltanto per via elettronica poiché per esempio molti consumatori non hanno accesso a Internet.

Emendamento 144
Articolo 39, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, ***su richiesta del destinatario, o*** nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti

codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

Motivazione

Le informazioni devono essere fornite in ogni caso, non soltanto su richiesta.

Emendamento 145
Articolo 39, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **adottano** misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

4. Gli Stati membri **possono adottare** misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale, **in quanto standard minimo**, codici di condotta adottati a livello comunitario. **Tale adozione non pregiudica l'applicazione di requisiti più rigorosi in materia di codici di condotta da parte di organismi o associazioni professionali.**

Motivazione

Non si deve impedire agli Stati membri o agli organismi professionali la possibilità ai elaborare codici di condotta più rigorosi.

Emendamento 146
Articolo 40

Armonizzazione complementare

soppresso

1. La Commissione esamina entro il [1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

- a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;**
- b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e**

di un'ampia consultazione delle parti interessate;

c) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti:

a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;

b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;

d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 16 ter e con la sostituzione del principio del paese d'origine con quello del mutuo riconoscimento.

Emendamento 147

Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Comitato esamina, su proposta della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, le questioni relative ad un eventuale adeguamento del contenuto degli allegati della presente direttiva.

La Commissione comunica senza indugio al Parlamento europeo ogni modifica degli allegati della presente direttiva.

Motivazione

L'elenco degli allegati sono indicativi e hanno lo scopo di chiarire il campo di applicazione della direttiva. Per tale motivo occorre prevedere la possibilità di rivedere, modificare o aggiornare gli elenchi.

Emendamento 148
Articolo 45, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [**2 anni** dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [**4 anni** dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Motivazione

I termini previsti della Commissione per l'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva sono troppo ravvicinati rispetto ai cambiamenti necessari negli ordinamenti degli Stati membri.

Allegato I A

SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi in materia di computer e connessi

Servizi in materia di ricerca e sviluppo

Servizi immobiliari

Servizi di locazione/leasing senza prestatori

Altri servizi alle imprese

Servizi nel campo della pubblicità

Servizi in materia di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione

Servizi di consulenza manageriale

Servizi connessi alla consulenza manageriale

Servizi in materia di verifiche e analisi tecniche

Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e al settore forestale

Servizi connessi alla pesca

Servizi connessi al settore minerario

Servizi connessi al settore manifatturiero

Servizi connessi alla distribuzione di energia

Servizi di collocamento e fornitura di personale

Servizi di indagine e sicurezza

Servizi di consulenza in materia scientifica e tecnica

Servizi di manutenzione e riparazione di impianti

(non includendo imbarcazioni marittime, aerei o altri mezzi di trasporto)

Servizi di pulizia degli edifici

Servizi fotografici

Servizi di stampa e editoriali

Servizi in materia di convenzioni

Motivazione

L'elenco degli allegati sono indicativi e hanno lo scopo di chiarire il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 150
Allegato I B (nuovo)
Servizi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 ter

Allegato I B

**SERVIZI IN MATERIA DI COSTRUZIONI E ATTIVITÀ
INGEGNERISTICHE CONNESSE**

Attività generali di costruzione degli edifici

Attività generali di costruzione a livello di ingegneria civile

Attività di installazione e montaggio

Completamento degli edifici e lavori di finitura

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

Servizi connessi agli agenti commissionari

Servizi connessi al commercio all'ingrosso

Servizi connessi al commercio al dettaglio

Franchising

Motivazione

L'elenco degli allegati sono indicativi e hanno lo scopo di chiarire il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 151
Allegato I C (nuovo)
Servizi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1

Allegato I C

SERVIZI AMBIENTALI

Servizi fognari

Servizi di smaltimento dei rifiuti

Servizi sanitari e simili

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

Motivazione

L'elenco degli allegati sono indicativi e hanno lo scopo di chiarire il campo di applicazione della direttiva.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

L'11 novembre 2004, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha tenuto un'audizione pubblica sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. Tutti i partecipanti si sono mostrati concordi sulla necessità di aprire ulteriormente il mercato interno dei servizi, ma le opinioni in merito agli strumenti da utilizzare per questo scopo sono state profondamente divergenti. La maggior parte dei partecipanti, tra cui anche la relatrice, si sono espressi contro un inutile protezionismo, sostenendo invece la necessità di garantire elevati livelli di qualità e di protezione, in particolare nel campo sociale e nei settori dell'ambiente e della protezione dei consumatori, al fine di garantire una concorrenza equa.

Dall'audizione emerge tuttavia chiaramente che questo progetto va molto di là dal suo vero scopo. Nella sua forma attuale lascia aperti molti interrogativi e può essere fonte d'incertezza giuridica.

Il 21 dicembre 2004 la relatrice ha presentato un documento di lavoro che ha individuato i seguenti problemi: il campo di applicazione, il principio del paese d'origine, il controllo e la compatibilità con l'*acquis comunitario*. La relatrice ritiene che occorra apportare modifiche incisive in tali ambiti, al fine di guadagnare un più ampio consenso.

Per garantire maggiore trasparenza e cooperazione è stato avviato un metodo di lavoro nuovo per il Parlamento europeo, che si avvale di un gruppo di lavoro istituito ad hoc. Sotto la presidenza della relatrice si sono svolti, a cadenza regolare, incontri dei membri della commissione per il mercato interno, segnatamente dei relatori ombra, degli autori dei pareri e dei relatori ombra dei comitati consultivi. Tali riunioni hanno offerto la possibilità di discutere in maniera più approfondita ulteriori dettagli inerenti ad altri ambiti della proposta, che per motivi di tempo non era stato possibile affrontare durante le consuete riunioni della commissione. La Presidenza del Consiglio, la Commissione, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno quindi colto l'opportunità di esporre di fronte al gruppo di lavoro la loro opinione sulla proposta. La relazione presentata dalla relatrice alla commissione è stata pubblicata, per non dare adito all'impressione di un processo svolto a porte chiuse.

Durante la seduta plenaria del PE, il commissario McCreevy ha espressamente dichiarato che la Commissione non presenterà una nuova proposta. Egli ha inoltre espresso l'intenzione della Commissione di attenersi fedelmente alla procedura di codecisione e di rispettare le prerogative del PE.

Un altro esempio illustra perfettamente la cooperazione e la trasparenza in seno al PE: la preparazione della prima parte del progetto di relazione al fine di semplificare e approfondire la discussione in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e di esaminare proposte di soluzione concernenti i due punti più contestati. La prima parte, presentata alla commissione competente il 19 aprile 2005, propone una prima serie di

emendamenti delle parti controverse della proposta della Commissione: il campo di applicazione ed il principio del paese d'origine.

Il presente documento costituisce la versione consolidata della prima parte del progetto di relazione con una sintesi di tutte le proposte della Commissione.

II. Aspetti centrali della revisione della direttiva

1. Campo di applicazione della direttiva

Il campo di applicazione della direttiva deve essere definito in modo chiaro ed inequivocabile ai fini della certezza del diritto. Per molti prestatori di servizi non è chiaro se i servizi da loro forniti ricadano o meno nel campo d'applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario distinguere chiaramente i servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e i servizi d'interesse generale, che dovrebbero essere regolati da una direttiva quadro da elaborare separatamente. Risponde parimenti al principio della certezza del diritto delimitare chiaramente i servizi che sono o saranno coperti dalle direttive settoriali, come nel caso delle professioni regolamentate, alle quali si applica la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)0119].

a) La definizione di «servizio»

Generalmente la distinzione fra i servizi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva e i servizi di interesse generale costituisce un problema notevole. Con l'apertura del mercato dei servizi occorre assicurare il rispetto del patrimonio legislativo comunitario relativo alla fornitura di servizi di interesse generale, che rappresentano un pilastro del modello sociale europeo. È pertanto assolutamente necessario delimitare in modo chiaro e senza alcuna ambiguità il campo di applicazione della direttiva.

La Commissione si è impegnata a presentare una relazione sulla fattibilità e l'esigenza di una normativa quadro per i servizi di interesse generale entro la fine del 2005¹. Fino a quando non esisterà un quadro comunitario chiaro per tali servizi — come previsto dal progetto di Costituzione all'articolo III-6 — appare sensato stralciarli dal campo di applicazione relativo al progetto di direttiva.

Sono state spesso avanzate proposte tese ad operare la suddetta delimitazione, mediante la compilazione di un elenco positivo o negativo dei singoli settori. La relatrice non lo ritiene tuttavia possibile. Una rigida enumerazione dei servizi che attualmente rientrino o siano esclusi dal campo di applicazione costituisce un approccio sbagliato ed uno strumento non idoneo per un settore innovativo come quello dei servizi.

Non è purtroppo possibile formulare una definizione chiara, a livello europeo, dei servizi di interesse generale. Spetta agli Stati membri formulare tali definizioni. Il trattato riconosce l'importanza dei servizi di interesse economico generale per l'UE, ma si astiene dalla loro definizione, nel rispetto del principio di sussidiarietà (articoli 16 e 86, paragrafo 2, TCE).

Per questo motivo la relatrice ritiene opportuno applicare da una parte i criteri che

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione del 12.5.2004, COM(2004)374.

caratterizzano i servizi coperti dal campo di applicazione di questa direttiva (servizi commerciali, ossia retribuiti in funzione dei criteri economici abituali) e dall'altra i criteri che definiscono i servizi di interesse generale e giustificano pertanto l'esclusione dal campo di applicazione di questa direttiva. La relatrice propone anche una distinzione più precisa tra i servizi economici, che possono avere un interesse generale, e i servizi commerciali, che seguono fini puramente finanziari.

Nella presente relazione si cerca di precisare il criterio dell'obbligo di servizio pubblico e dell'interesse comune, già menzionato dalla Commissione nel Libro bianco sui servizi di interesse generale.¹

b) Esclusione dal campo di applicazione

È necessario escludere il settore della sanità dal campo di applicazione di questa direttiva, al fine di impedire un forte contrasto con la ripartizione delle competenze fondata sul principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 152, n. 5 TCE.

A causa di una sovrapposizione del progetto di direttiva con alcune norme legislative in materia di lavoro, ad esempio la direttiva sul distacco dei lavoratori, sarebbe opportuno chiarire che la presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro in generale, né i contratti collettivi conclusi a livello regionale o nazionale o le leggi speciali applicabili ai rapporti di lavoro. L'emendamento corrispondente dovrebbe essere inserito nell'art. 1, in quanto non è sufficiente mantenere la formulazione del considerando 58: «La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali».

2. Conformità del progetto di direttiva con la legislazione comunitaria in vigore e in preparazione, nonché con norme del diritto privato internazionale

Poiché la direttiva servizi, nella sua forma attuale, propone un approccio orizzontale per un cospicuo numero di servizi di varia natura, molte attività sono inevitabilmente interessate dal suo campo di applicazione, persino quando esse sono già oggetto di misure settoriali. L'audizione degli esperti svoltasi l'11 novembre 2004, nonché varie conferenze, hanno mostrato che allo stato attuale non è chiaro in che rapporto sia la proposta in oggetto rispetto alla legislazione internazionale e comunitaria vigente, nonché con la legislazione in preparazione in seno all'UE. Ne sono validi esempi la direttiva europea sul distacco dei lavoratori, la Convenzione di Roma (Roma I) e il progetto di regolamento Roma II, la proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, oppure la direttiva 2004/18/CE relativa alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. (Le relative considerazioni sono riportate nel documento di lavoro del 21 dicembre 2004).

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione del 12.5.2004, COM(2004)374, Allegato 1: «L'espressione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico».

3. L'introduzione del principio del paese d'origine

Uno dei punti centrali della direttiva proposta è costituito dall'introduzione del cosiddetto principio del paese d'origine (articolo 16), in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine. Quest'ultimo è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi da lui forniti, anche quando il destinatario riceve tali servizi in un altro Stato membro. Deroghe al principio del paese d'origine sono ammesse soprattutto nei settori in cui esistono già misure d'armonizzazione settoriali a livello comunitario.

In riferimento a ciò si deve far presente che il «principio del paese d'origine», che non viene mai messo in dubbio o discusso dalla Commissione nella motivazione che accompagna il progetto di direttiva, non è in realtà un principio autonomo. Infatti, il principio del paese d'origine non è citato espressamente nei trattati, né costituisce un principio giuridico generale che la legislazione comunitaria è tenuta a rispettare. Per questo già il titolo dell'articolo 16 del progetto di direttiva è, oltretutto, fuorviante. Esiste una palese contraddizione tra detto "principio" e l'articolo 50 del trattato, ripreso dall'articolo III-45 della Costituzione. Secondo il principio del paese d'origine, nei termini in cui è formulato nella proposta della Commissione, l'impresa che fornisce un servizio in un qualsiasi paese dell'Unione è assoggettata unicamente alla legislazione del proprio paese d'origine e non deve conformarsi ad altre eventuali normative nazionali più rigorose. Tuttavia, l'articolo 50 del trattato prevede espressamente che il prestatore ha il diritto che gli siano applicate le stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini. Pertanto è evidente che il principio d'origine collide con quello della parità di trattamento sancito dai trattati. Inoltre, il principio del paese d'origine contrasta con lo spirito della costruzione europea, basata sul coordinamento delle disposizioni nazionali, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 2, del trattato.

Di conseguenza la relatrice propone la sostituzione del criterio del paese d'origine con l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, che si basa sull'idea dell'equivalenza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, le condizioni previste dalla legislazione dello Stato di destinazione non possono comportare ripetizioni con le condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato d'origine.

Durante l'audizione del PE, contro la fissazione generale del principio del paese d'origine in una direttiva sui servizi sono state sollevate forti obiezioni, descritte in maniera esauriente nel documento di lavoro del 21.12.2004.

4. La creazione di uno sportello unico

La relatrice ritiene particolarmente positiva la semplificazione delle procedure amministrative, segnatamente la creazione di uno sportello unico, dato che ciò favorirà soprattutto le piccole e medie imprese. La relatrice considera che lo sportello unico dovrebbe essere realizzato in linea con le due libertà fondamentali.

Nel contesto della libera prestazione di servizi, detto sportello unico dovrebbe occuparsi dell'attuazione del principio del mutuo riconoscimento secondo la procedura di cui al nuovo articolo 16. In caso di problemi, manca per ora un approccio comune per valutare l'equivalenza dei livelli di protezione e non esistono procedure prestabilite che consentano a

un prestatore di contestare le decisioni che gli interdicono di fornire i suoi servizi in un mercato nazionale. Lo sportello unico potrebbe contribuire a far funzionare meglio il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi. Infine occorre prevedere per i prestatori di servizi la possibilità di iscrizione temporanea con effetto automatico, per via elettronica, presso lo sportello unico.

Tale iscrizione dovrebbe consentire che il prestatore di servizi transfrontalieri sia assoggettato agli stessi diritti e obblighi a carico dei cittadini del *paese destinatario*, in particolare per quanto riguarda le regole di condotta. Il *paese destinatario* potrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizi, al fine di assicurare la qualità degli stessi e dare la possibilità ai destinatari di inoltrare un reclamo tramite lo sportello unico.